

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2552)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1976

Proroga dell'efficacia dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1972, n. 625, contenente nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 1972, n. 504, contenente nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico, consente, per le carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, l'immediata disponibilità dei posti recati in aumento nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, ai fini dei concorsi di accesso, stabilendo, peraltro, che i vincitori di essi potranno essere nominati soltanto a decorrere dal 1° settembre 1973.

L'inserimento di una norma che — richiamando quella contenuta nell'articolo 18 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 283 — preveda la possibilità di conferire, agli idonei dei concorsi già espletati e di quelli indetti in base alla nuova disposizione, i posti non occupati dai vincitori ed

i posti che, nelle more delle procedure concorsuali, si renderanno comunque vacanti, viene ad apprestare un meccanismo che adegua efficacemente il reclutamento di nuovo personale alle situazioni reali dei posti da occupare. Tale rapido adeguamento è richiesto in considerazione delle gravissime condizioni di carenza di impiegati esistenti nella maggior parte degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, e, soprattutto, in quelli dell'Italia settentrionale, mentre incalzante è il ritmo di crescita della scuola e delle esigenze organizzative che ne conseguono.

Deve, altresì, notarsi che l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 504, prevedendo la disponibilità dei posti soltanto nella qualifica iniziale, altera i rapporti tra le varie qualifiche all'interno delle carriere di concetto ed esecutiva, quali previsti dagli articoli 18 e 23

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento dello stato giuridico degli impiegati statali.

L'articolo 18 suddetto prevede, infatti, che, per la carriera di concetto, le dotazioni organiche delle qualifiche di segretario capo, segretario principale e segretario, sono stabilite nelle percentuali rispettive del 10 per cento, del 45 per cento e del 45 per cento della dotazione complessiva. Le stesse percentuali sono previste, per la carriera esecutiva, dall'articolo 23 rispettivamente per le qualifiche di coadiutore superiore, di coadiutore principale e di coadiutore.

È evidente che la disponibilità dei soli posti della qualifica iniziale comporterebbe una modificazione dei rapporti percentuali sopra indicati, con una dilatazione della dotazione effettiva della qualifica iniziale rispetto a quella delle due qualifiche successive.

Si rende, pertanto, necessario introdurre un ulteriore comma che renda immediatamente disponibili i posti recati in aumento anche nella qualifica intermedia e in quella terminale.

L'effettiva copertura dei posti si può, però, ottenere soltanto prevedendo una riduzione delle anzianità richieste per l'ammissione alle procedure di promozione. Altrimenti, il numero dei promuovibili delle carriere di concetto ed esecutiva sarebbe inferiore al numero dei posti disponibili: il che renderebbe impossibile il reale riequilibrio dei rapporti percentuali tra le varie qualifiche.

D'altra parte, ragioni di equità impongono l'estensione del beneficio della riduzione delle anzianità anche alle altre carriere. A ciò si aggiunga una considerazione che attiene alle esigenze obiettive dei servizi, nel senso che tale estensione consentirà in prospettiva all'amministrazione di effettuare, su base più ampia, l'indispensabile selezione del personale, in particolar modo al livello direttivo. Al riguardo occorre tener conto, altresì, che, in relazione all'attuale situazione di organico, sarà disponibile, entro il prossimo biennio, per effetto di normali vacanze, già oggi incidenti, circa la metà dei posti delle qualifiche di maggiore responsabilità (ispettori generali, tra i quali sono i provveditori agli

studi, e direttori di divisione). Non è estranea a tale proposta di provvedimento l'esigenza, da tempo avvertita, di attuare con metodi razionali una selezione efficace di quadri direttivi amministrativi, soprattutto con riferimento al diverso rapporto che si sta instaurando tra il settore operativo della scuola e l'apparato amministrativo del Ministero della pubblica istruzione.

L'aggravio complessivo di spesa, per la carriera esecutiva, non sarebbe superiore a lire 41.160.000 annue, mentre l'aggravio complessivo per la carriera di concetto non supererebbe lire 80.850.000 annue. Detti aggravii diminuirebbero, peraltro, in relazione agli aumenti di organico che verrebbero, comunque, ad avere effetto anche lasciando immutato il meccanismo del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1971.

Un minimo aggravio si verificherebbe per la carriera direttiva, limitatamente alle promozioni a direttore di sezione, in quanto esse sono previste a ruolo aperto. Tale aggravio ammonterebbe a lire 13.597.500 per il secondo semestre 1972 e lire 31.298.750 per gli anni successivi.

D'altra parte, l'attuale fabbisogno di funzionari a livello di direttori di sezione, in corrispondenza alle necessarie articolazioni organizzative degli uffici centrali e periferici, è superiore al numero degli attuali direttori di sezione, sicchè appare urgente immettere nella qualifica i consiglieri senza attendere che essi raggiungano l'anzianità minima normalmente prevista.

Un ulteriore aggravio di spesa che si traduce, peraltro, in una semplice anticipazione di spesa futura, si avrebbe con l'abbreviazione di anzianità prevista anche ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio nell'ambito di una stessa qualifica.

Il sottoscritto, premessi i surriferiti chiarimenti, si onora di presentare e di raccomandare per la sua approvazione il seguente disegno di legge che, se fosse approvato, consentirebbe di risolvere i problemi di giustizia nei riguardi del personale e di più efficace funzionamento dell'Amministrazione scolastica via via insorti nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1972, n. 625.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il personale appartenente alla carriera della Amministrazione centrale e della Amministrazione scolastica periferica, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1972, n. 625, beneficerà una sola volta, entro il 31 dicembre 1980, anzichè entro il 31 dicembre 1975, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni.